

LEGGE DI BILANCIO 2025
Legge 30 dicembre 2024, n. 207



*ANALISI E VALUTAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI
DELLA LEGGE DI BILANCIO*

LEGGE DI BILANCIO 2025
Legge 30 dicembre 2024, n. 207



TITOLO II
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE
E MISURE IN MATERIA FISCALE



Comma 2

La tassazione Irpef prevede, a regime, la rimodulazione di aliquote e scaglioni come disposta per l'anno 2024. In particolare dal 01.01.2025 si stabilizza il passaggio a tre aliquote e la misura dei relativi scaglioni di reddito per tutti i soggetti, senza più prevedere la riduzione delle detrazioni per chi dichiara più di 50.000 di reddito:

Tassazione dal 2022 al
2023

| Scaglione | aliquota |
|------------------------|----------|
| ≤ 15.000 | 23% |
| $> 15.000 \leq 28.000$ | 25% |
| $> 28.000 \leq 50.000$ | 35% |
| > 50.000 | 43% |

Tassazione per il 2024 e
a regime dal 2025

| Scaglione | aliquota |
|------------------------|----------|
| ≤ 28.000 | 23% |
| $> 28.000 \leq 50.000$ | 35% |
| > 50.000 | 43% |

La stabilizzazione della tassazione aumenta il grado di certezza del diritto con la finalità di ridurre la pressione fiscale di tutti i contribuenti IRPEF, comprese le imprese personali e professionisti senza alcuna distinzione.

RIMODULAZIONE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE



Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2025 viene confermata a regime la detrazione base, prevista per i redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati non superiori a 15.000 euro, che passa da 1.880 euro a 1.995 euro, equiparandola a quella già vigente a favore dei pensionati.

| PER IL 2024 E DAL 2025 | |
|--|--------------------------|
| Detrazione (euro) | Fascia di reddito (euro) |
| 1.955 euro (la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 € / e 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato) | ≤ 15.000 |



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

La rimodulazione della detrazione con l'aumento della «no tax area» fino a 8.500 euro per dipendenti e pensionati non risponde ai criteri di equità nella tassazione dei redditi. Per una piena equità non si può prescindere dalla necessità di prevedere una «no tax area» unica per tutte le categorie di reddito soggette ad IRPEF equiparando anche i bonus legati alla tipologia di reddito, in particolare per imprese in semplificata e professionisti



Commi da 4 a 6

Le misure di riduzione del cd. «cuneo fiscale» vigenti nell'ultimo biennio 2023-2024 a carico dei lavoratori, dal 2025 sono liquidate come beneficio fiscale. In particolare, dal 1° gennaio 2025 vengono riconosciute ai lavoratori dipendenti (esclusi pensionati) i seguenti benefici determinati secondo i seguenti schemi:

Bonus non imponibile per reddito complessivo fino a 20.000 euro

| Reddito da lavoro dipendente rapportato all'anno | Percentuale applicata |
|--|-----------------------|
| Fino a 8.500 euro | 7,1% |
| Oltre 8.500 euro e fino a 15.000 euro | 5,3% |
| Oltre 15.000 euro e fino a 20.000 euro | 4,8% |

Ulteriore detrazione per reddito complessivo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro

| Reddito complessivo rapportato al periodo di lavoro | Importo della detrazione |
|---|--|
| Da 20.000 euro (compreso) fino a 32.000 euro | 1.000 euro |
| Oltre 32.000 euro e fino a 40.000 euro | $1.000 \times [(40.000 - \text{reddito}) / (40.000 - 32.000)]$ |
| Oltre 40.000 euro | 0 |

Il riconoscimento di tali benefici contribuisce a ridurre l'elevato cuneo fiscale che grava sui redditi di lavoro dipendente, conferendo ai lavoratori maggiore reddito netto a parità di reddito lordo



Comma 10

Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro viene limitata la fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito, parametrata in funzione del reddito e del numero di figli presenti nel nucleo familiare. Per tali soggetti solo specifici oneri e spese, che prevedono da normativa vigente una detrazione dall'imposta lorda, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando un importo base determinato in funzione del reddito complessivo per appositi coefficienti in corrispondenza del numero di figli.

Contribuenti
con reddito
inferiore a 75
mila euro,
97,04%

| Reddito complessivo | N. Figli a carico | Importo massimo detraibile | |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------|
| Oltre 75.000 euro (e fino a 100.000 euro) Pari all'1,40% dei contribuenti IRPEF | 0 | 14.000x 0,50 | 7.000 euro |
| | 1 | 14.000 x 0,70 | 9.800 euro |
| | 2 | 14.000 x 0,85 | 11.900 euro |
| | 3 o più oppure 1 disabile | 14.000 x 1 | 14.000 euro |

| Reddito complessivo | N. Figli a carico | Importo massimo detraibile | |
|---|---------------------------------|----------------------------|------------|
| Oltre 100.000 euro Pari al 1,56% dei contribuenti IRPEF | 0 | 8.000x 0,50 | 4.000 euro |
| | 1 | 8.000 x 0,70 | 5.600 euro |
| | 2 | 8.000 x 0,85 | 6.800 euro |
| | 3 o più oppure 1 disabile | 8.000 x 1 | 8.000 euro |

La limitazione alle detrazioni fiscali, sebbene faccia salvi specifici oneri sostenuti fino al 31 dicembre 2024, impatta fortemente sulla determinazione dell'imposta dovuta dal momento che la stratificazione negli anni delle spese sostenute, specie quelle per lavori edili, può portare al superamento dei limiti in pochi anni, azzerando la possibilità di beneficiare di ulteriori quote di detrazione. Anche se impatta su un numero limitato di soggetti

ACCESSO AL REGIME FORFETARIO



Comma 12

Per il solo anno 2025, viene innalzata da 30 mila a 35 mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente e assimilato, percepita nell'anno precedente, superata la quale i percettori non possono avvalersi del regime forfetario.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

L'attenuazione della causa ostativa di accesso al regime forfetario, afferente alla percezione di redditi di lavoro dipendente e/o di pensione, oltre ad ampliare la platea di contribuenti che potrà accedere al regime agevolato, o mantenerlo, mira ad arginare il sommerso per le seconde attività non dichiarate.

DEDUZIONE DELLE QUOTE DELL'AVVIAMENTO E ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI CORRELATE ALLE DTA



Artigiani
Imprenditori
d'Italia



Commi da 16 a 20

Viene rinviato per l'ennesima volta il momento a partire dal quale sarà possibile dedurre ai fini IRES ed IRAP le quote di ammortamento relative all'avviamento e alle altre attività immateriali (marchi brevetti e altri) non ancora dedotte fino all'esercizio 2017 e che, secondo il piano di deducibilità previsto dalla legge di bilancio 2019, avrebbero dovuto assumere rilevanza rispettivamente nel 2025 e 2026.

Nello specifico:

- *la quota del 2025 sarà recuperata in quattro quote costanti a partire dal 2026*
- *la quota del 2026 sarà recuperata in tre quote costanti a partire dal 2027*

Il maggior reddito imponibile formatosi in conseguenza della mancata applicazione delle suddette deduzioni, seppur limitatamente al solo anno d'imposta 2025, potrà essere compensato da perdite pregresse ed eccedenze ACE, esclusivamente nel limite massimo del 54%, sottoponendo il restante 46% ad imposizione.

È previsto, altresì, che sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle nuove disposizioni, non sarà possibile applicare in sede di versamento né la composizione orizzontale né quella verticale.

L'ennesimo rinvio della deducibilità delle suddette quote di ammortamento ed i limiti imposti all'utilizzo delle perdite pregresse e alla compensazione penalizza finanziariamente tutte le imprese

IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (WEB TAX)



Commi 21-22

Viene modificato l'ambito di applicazione della «web tax» che mantiene la sola soglia minima di 750 milioni di euro di ricavi ovunque realizzati dai soggetti esercenti attività di impresa, singolarmente o a livello di gruppo, mentre è eliminata la soglia minima di 5,5 milioni di euro relativa ai ricavi, conseguiti in Italia, derivanti dai servizi digitali.

Viene previsto, inoltre, uno sdoppiamento dell'importo dovuto in un versamento in acconto ed uno a saldo.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Pericolo scampato: l'applicazione della «web tax» torna ad essere applicata alle sole grandi imprese che realizzano ricavi dai servizi digitali, quando nella prima versione della norma avrebbe riguardato tutte le imprese.

RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI



Comma 30

Viene introdotto a regime, la possibilità, ai fini della determinazione delle plusvalenze, di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni (negoziato e non negoziato) e dei terreni (edificabili e agricoli), posseduti al 1° gennaio di ciascun anno.

L'imposta sostitutiva viene fissata nella misura del 18%, più alta rispetto alle precedenti edizioni e andrà versata entro il 30 novembre in un'unica soluzione, o fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo.

Redazione e giuramento della necessaria perizia di stima dovranno avvenire entro la stessa data, ossia entro il 30 novembre.

Rispetto alle precedenti edizioni, la rivalutazione non è concessa alle società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, privi di stabile organizzazione, che hanno i requisiti per fruire della c.d. "participation exemption".

La misura consente una più agevole trasferibilità di terreni e quote di partecipazione detenuti al di fuori dell'esercizio d'impresa. L'introduzione, a regime, accoglie le richieste da tempo avanzate dalla CNA



Commi da 31 a 36

Vengono riaperti i termini per assegnare o cedere, in misura agevolata, ai soci beni immobili e beni mobili registrati in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività d'impresa.

L'agevolazione spetta per le operazioni poste in essere dalle società di persone e di capitale entro il 30 settembre 2025.

I benefici consistono, in luogo della tassazione ordinaria, nella possibilità di versare un'imposta sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati o ceduti ai soci (elevata al 10,5% per le società non operative). E' prevista la riduzione alla metà dell'imposta di registro eventualmente dovuta ed il versamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Le società devono versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2025 e la restante parte entro il 30 novembre 2025.

La misura rende meno oneroso il trasferimento ai soci di beni non utilizzati come strumentali dalla società

ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI STRUMENTALI DI IMPRESE INDIVIDUALI



Comma 37

Viene riaperto il termine per l'estromissione agevolata dal patrimonio d'impresa l'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale.

Nello specifico, si deve trattare di beni posseduti alla data del 31 ottobre 2024 e di cessioni o assegnazioni poste in essere dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025.

Per fruire dell'agevolazione occorre versare un'imposta sostitutiva pari all'8%.

È previsto che i versamenti rateali dell'imposta sostitutiva debbano essere effettuati per il 60% entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026 per la parte rimanente.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

La misura permette di estromettere dal patrimonio dell'impresa, a condizioni di favore, gli immobili strumentali posseduti dall'imprenditore individuale e di rendere meno onerosa fiscalmente l'eventuale cessione dell'attività

IVA SULLA FORMAZIONE ALLE AGENZIE PER IL LAVORO



Commi 38-39

Diventano imponibili, ai fini IVA, le prestazioni di formazione rese alle agenzie per il lavoro da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale, istituito ai sensi del Dlgs 276/2003. In altre parole, tali servizi non potranno più beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 10 del DPR 633/72.


Stante l'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Non è previsto alcun rimborso dell'imposta eventualmente versata in passato.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

La disposizione mira a risolvere un'annosa questione interpretativa, uniformando il trattamento fiscale ai fini IVA delle prestazioni formative rese alle agenzie per il lavoro

SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI



Commi 48-49

A decorrere dal 1 gennaio 2025, modifica alla disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km. Tale percentuale viene ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria, ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

Innalzamento dell'aliquota IVA dal 10 al 22% per le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

L'innalzamento dell'IVA per il conferimento in discarica rappresenta un aggravio dei costi di smaltimento che ricadrà su imprese e famiglie

DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



Commi da 54 a 56

Viene stabilita una rimodulazione dei termini di fruizione e delle aliquote di detrazione, di maggior vantaggio per le abitazioni principali, relativa alle spese agevolate per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e sisma-bonus.

Solo per il 2025 viene introdotto un regime transitorio che prevede un innalzamento di aliquote e di massimale di spesa rispetto a quelli a regime previsti a decorrere dal 2028 (30% e 48.000 € come limite di spesa).

| Detrazioni edilizie anno 2025 | Aliquota | | Limite spesa |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| Ristrutturazione edilizia | 50% abitazione principale | 36% altro immobile | 96.000 € |
| Riqualificazione energetica | 50% abitazione principale | 36% altro immobile | 96.000 € |
| Sisma bonus | 50% abitazione principale | 36% altro immobile | 96.000 € |
| Ecosisma bonus | 50% abitazione principale | 36% altro immobile | 96.000 € |

| Detrazioni edilizie anni 2026-2027 | Aliquota | | Limite spesa |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| Ristrutturazione edilizia | 36% abitazione principale | 30% altro immobile | 96.000 € |
| Riqualificazione energetica | 36% abitazione principale | 30% altro immobile | 96.000 € |
| Sisma bonus | 36% abitazione principale | 30% altro immobile | 96.000 € |
| Ecosisma bonus | 36% abitazione principale | 30% altro immobile | 96.000 € |

SUPERBONUS

Si limita la possibilità per il 2025 di fruire del beneficio nella misura del **65%** ai soli interventi già avviati entro la data del **15 ottobre 2024** con:

- delibera adottata;
- CILAS/Istanza presentata

La riduzione dei bonus edilizi determinerà una forte riduzione dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica e sismica delle abitazioni e degli immobili delle imprese: si passerà, in poco tempo, dai circa 100 mld di lavori del 2022/2023 ai circa 16 mld del 2011, con una riduzione di ben 84 mld di lavori

DETRAZIONI FISCALI PER LAVORI EDILI: PROROGA BONUS MINORI



Comma 55

- Bonus Mobili: proroga delle spese sostenute entro il 2025 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, mantenendo la misura della detrazione al 50% con tetto di spesa pari a 5.000 euro.
- Bonus Barriere architettoniche: confermato per il 2025 senza alcuna variazione nella misura del 75% con gli attuali tetti di spesa.

Commi 107 e 108


- Bonus elettrodomestici: viene introdotto per il 2025 il riconoscimento di un contributo concesso in misura massima del 30% del costo di acquisto, con un limite pari a 100 euro (200 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro) per l'acquisto di un elettrodomestico ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

*Positiva la proroga del bonus mobili teso a sostenere la filiera del legno.
Si assiste, invece, alla cessazione del «bonus verde» che rappresentava comunque una misura agevolativa per l'intero comparto.*

REVERSE CHARGE NEI CONTRATTI DI APPALTO PER LA MOVIMENTAZIONE DI MERCI E SERVIZI LOGISTICI



Commi da 57 a 63

Viene esteso il meccanismo del «reverse charge» alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.

L'applicazione resta subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Consiglio UE.

In via transitoria, si introduce un regime opzionale di 3 anni mediante il quale il pagamento dell'IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta.

Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l'imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

L'applicazione del regime opzionale in attesa dell'autorizzazione al «reverse charge» penalizza il committente tenuto al versamento dell'IVA e all'impossibilità di compensare il credito sorto.

ACCREDITO DEI PAGAMENTI ELETTRONICI



Commi 66-67

L'accredito degli importi giornalieri dei pagamenti elettronici avviene entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordini di pagamento con valuta il giorno della ricezione dell'ordine medesimo. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

La misura semplifica la gestione della tesoreria e riduce le tensioni finanziarie delle imprese nella relazione con fornitori e clienti.

REGISTRATORI TELEMATICI E PAGAMENTI ELETTRONICI



Comma 74

Dal 1° gennaio 2026, i registratori di cassa telematici dovranno essere collegati agli strumenti di pagamento elettronici (POS e/o APP) in modo tale che memorizzino le informazioni di tutte le transazioni elettroniche e trasmettano all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

Sono previste sanzioni pecuniarie e la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per chi non si adeguerà al nuovo obbligo.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

L'introduzione di una maggiore integrazione tra la certificazione fiscale e il pagamento elettronico ha lo scopo di far emergere eventuali incongruenze tra gli scontrini emessi e gli incassi rilevati, in un'ottica di contrasto all'evasione fiscale. Tuttavia, non può ricadere sui contribuenti l'onere amministrativo della lotta all'evasione. Occorre riconoscere un credito d'imposta e eliminare una serie di adempimenti divenuti ormai superflui

MISURE IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE



Commi da 81 a 83

Dal 2025, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuate con taxi o NCC, nonché le spese di rappresentanza, saranno deducibili per imprese e lavoratori autonomi solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciati (carta di credito, debito, bonifici ecc.).

La medesima disposizione vale anche ai fini IRAP.

Le medesime spese se rimborsate al dipendente, ma non pagate con mezzi tracciabili (dal dipendente), diventano reddito imponibile per il medesimo.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

La previsione, ai fini della deduzione fiscale, del requisito della tracciabilità dei pagamenti, va nella giusta direzione di contrasto all'evasione. Tuttavia, comporta maggiori adempimenti e oneri per il datore di lavoro

LEGGE DI BILANCIO 2025
Legge 30 dicembre 2024, n. 207



TITOLO V
MISURE IN MATERIA DI LAVORO,
PREVIDENZA SOCIALE E FAMIGLIA



ALIQUOTA IVS AGGIUNTIVA NUOVI ISCRITTI



Commi 169-170

I lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico, non superiore a due punti percentuali.

La quota aggiuntiva è corrisposta, a domanda, successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni).

I contributi versati dal lavoratore quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva sono deducibili dal reddito complessivo per il 50 per cento dell'importo totale versato.



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

La misura è diretta ad agevolare un accantonamento contributivo ulteriore nel relativo Fondo o Gestione di previdenza pubblica, volto a garantire un importo pensionistico più adeguato

PROROGA DI MISURE PENSIONISTICHE



Commi da 173 a 176

Le misure sperimentali per l'accesso anticipato al pensionamento sono prorogate di un ulteriore anno. In particolare, sono prorogate Opzione donna, APE sociale e Quota 103, applicabili sia ai lavoratori dipendenti, sia ai lavoratori autonomi

| Misura | Requisiti da maturare entro il |
|---------------|--------------------------------|
| Opzione donna | 31.12.2024 |
| APE sociale | 31.12.2025 |
| Quota 103 | 31.12.2025 |



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Sebbene sia apprezzabile la proroga prevista, queste misure andrebbero rese strutturali e non prorogate di anno in anno

BLOCCO DELLA RIVALUTAZIONE PENSIONI ESTERE



Comma 180

Per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non è riconosciuta ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS (598,61 euro), con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Il blocco della rivalutazione per le pensioni all'estero, non adeguatamente motivato, potrà essere oggetto di notevole contenzioso

PENSIONE ANTICIPATA PER I NUOVI ISCRITTI



Comma 183

A decorrere dal 1° gennaio 2030, l'importo soglia per accedere al pensionamento anticipato per i nuovi iscritti, è incrementato fino a 3,2 volte il trattamento minimo INPS.

Inoltre, per coloro i quali si avvalgono di una quota contributiva versata in un Fondo di previdenza complementare, il requisito contributivo richiesto per l'accesso al pensionamento è incrementato di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2030.

Inoltre, per i medesimi lavoratori, la pensione anticipata conseguita non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

La misura è articolata e farragিনosa, ed è palesemente diretta ad ostacolare l'accesso al pensionamento, penalizzando ulteriormente coloro i quali rientrano nel sistema di calcolo contributivo

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA IVS PER ARTIGIANI E COMMERCianti



Comma 186

I lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50 per cento.

La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome.

La riduzione contributiva è attribuita per trentasei mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

La misura è diretta ad agevolare la creazione di imprese artigiane e commerciali

AMMORTIZZATORI SOCIALI E PROGRAMMA GOL



Commi da 188 a 197

Vengono stanziati 400 milioni per la proroga delle misure di sostegno al reddito, ripartiti in specifici ambiti di intervento (ad esempio connessi al fermo pesca, per le imprese che operano in un'area di crisi industriale complessa, per imprese con rilevanza economica strategica etc.).

Si autorizza l'impiego delle risorse assegnate alle Regioni nell'ambito del programma GOL per finanziare attività di formazione attivate dalle imprese a favore dei disoccupati o altri lavoratori beneficiari di misure di sostegno.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Sarà necessario monitorare l'attuazione della disposizione.



Commi 217-218

In materia di congedi parentali si eleva l'indennità del congedo all'80% della retribuzione per tre mesi, entro il sesto anno di vita del bambino.

Per i lavoratori e lavoratrici che hanno cessato il congedo di paternità/maternità dal 1° gennaio 2024

L'indennizzo per il secondo mese di congedo passa dal 60% all'80%

Per i lavoratori e le lavoratrici che hanno cessato il congedo di paternità/maternità dal 1° gennaio 2025

L'elevazione all'80 è prevista anche per il terzo mese di congedo

L'elevazione della percentuale dell'indennità è prevista in via strutturale

PARZIALE ESONERO CONTRIBUTIVO PER LAVORATRICI MADRI



Commi 219-220

Alle lavoratrici dipendenti e autonome è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2025, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS.

Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero non spetta alle lavoratrici beneficiarie di analogo esonero già in essere.

Per le lavoratrici autonome, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del minimale contributivo.

Requisiti richiesti

Due o più figli

Non beneficiarie dell'esonero di cui all'art. 1, co. 180, Legge n. 213/2023

Retribuzione o reddito imponibile non superiore a 40.000 euro

La misura è diretta solo alle lavoratrici con due o più figli. Appare inoltre poco chiaro come debba essere parametrato il valore dell'esonero contributivo per le lavoratrici autonome

LEGGE DI BILANCIO 2025
Legge 30 dicembre 2024, n. 207



TITOLO VIII
MISURE IN MATERIA DI CRESCITA,
INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI

PREMI DI PRODUTTIVITÀ



Comma 385

Anche per il 2025 si prevede la riduzione dell'aliquota di tassazione nella misura del 5%, in sostituzione dell'ordinaria misura del 10%.

La misura agevolativa è concessa per i premi di risultato erogati negli anni 2025-2026-2027



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Il riconoscimento di tali benefici contribuisce ad aumentare l'importo di produttività percepito dal lavoratore.

La previsione di durata triennale (e non annuale come nelle precedenti leggi di bilancio) consente alle imprese una migliore programmazione.

WELFARE AZIENDALE PER I NEOASUNTI



Commi da 386 a 389

Per i neoassunti nel 2025, che siano stati titolari nell'anno precedente di un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro e che abbiano cambiato la propria residenza oltre un raggio di 100 km, viene prevista un'esenzione fiscale per le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti.

Tali somme non concorrono per i primi due anni dalla data di assunzione a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

La misura è finalizzata a favorire la mobilità dei dipendenti, anche rispondendo alle esigenze di occupazione delle imprese.

WELFARE AZIENDALE



Commi 390-391

Per gli anni 2025-2026.2027 non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale entro il limite complessivo di 1.000 euro.

Tale limite è elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

La misura è prorogata per un triennio e questo consente una migliore programmazione delle misure di welfare da parte delle imprese.

DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARIO



Commi da 395 a 398

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, si riconosce ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali – per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 – un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

La misura si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a euro 40.000.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Sarebbe stato auspicabile estendere analoga misura anche agli altri comparti in cui è più forte il mismatch e in cui le imprese non riescono a reperire personale.

SUPERDEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI



Commi 399-400

Si proroga per gli anni 2025-2026-2027 la cd. maxi-deduzione sul costo del lavoro. La maggiorazione del costo ammesso in deduzione è del 20% a fronte di un incremento occupazionale.

La percentuale sale al 30% se si tratta di assunzione stabili di particolari categorie svantaggiate (disabili, under 30, donne con almeno 2 figlie etc.).



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

La misura incentiva le nuove assunzioni con un vantaggio diretto per le imprese.

INCENTIVI PER IL RILANCIO OCCUPAZIONALE



Commi da 404 a 426

A seguito della cessazione della Decontribuzione Sud si introducono due nuovi esoneri contributivi per il Mezzogiorno.

Bonus PMI Mezzogiorno

Per le imprese che occupano fino a 250 dipendenti e che hanno sede in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, consiste in un esonero contributivo del 25% dei contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro mensile per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31/12/2024.

L'esonero è riconosciuto fino all'anno 2029, ed è modulato con un decalàge negli anni.

Bonus Grandi imprese Mezzogiorno

Per le imprese con organico superiore a 250 dipendenti, invece, è previsto l'esonero contributivo se al 31 dicembre di ogni anno realizzano un incremento occupazionale.

La misura sostiene l'occupazione per le imprese del Mezzogiorno.

MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0



Commi da 427 a 429

*Riduzione da tre a due degli scaglioni di investimento su cui sono applicate le aliquote del credito d'imposta (c.i.)
In particolare, lo scaglione tra 2,5 e 10 mln di investimento viene unificato al precedente primo scaglione,
acquisendone le relative aliquote*

| | % DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| QUOTE DI INVESTIMENTO | Unità: 3-6% Processo: 5-10% | Unità: 6-10% Processo 10-15% | Unità: oltre 10% Processo: oltre 15% |
| Da 0 a 10 milioni | 35% | 40% | 45% |
| Da 10 a 50 milioni | 5% | 10% | 15% |



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Viene potenziato lo scaglione tra 2,5 e 10 milioni di euro, rendendo così più vantaggiosa la realizzazione di progetti di innovazione più complessi

MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0



Commi da 427 a 429

Revisione delle aliquote maggiorate previste per l'installazione di impianti FV per l'autoproduzione

| Tipologia di moduli FV utilizzati (art.12, comma 1, DL 181/202) | Maggiorazione per calcolo Credito Imposta |
|---|---|
| Moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento (art. 12, comma 1, lett. a) | 130 % del costo |
| Moduli fotovoltaici con celle, ((gli uni e le altre)) prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento (art. 12, comma 1, lett. b) | 140 % del costo |
| Moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento (art. 12, comma 1, lett. c) | 150 % del costo |



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

La revisione rende più vantaggiosa la realizzazione di investimenti in autoproduzione attraverso premialità che valorizzano la tecnologia al momento più disponibile sul mercato

MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0



Commi da 427 a 429

Possibilità che il c.i. sia riconosciuto, oltre che all'impresa, anche alla ESCO che realizza il progetto di innovazione presso l'impresa

Semplificazione delle modalità di calcolo del risparmio energetico:

- *per investimenti in beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 per i quali la verifica del risparmio sia possibile sulla base di norme di settore o prassi, il risparmio energetico del 3% (complessivo) e del 5% (di processo) si considera acquisito*
- *nel caso in cui il progetto di innovazione sia realizzato tramite ESCO in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) con cui ci si impegna a conseguire il raggiungimento della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o alternativamente la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%, la riduzione dei consumi energetici è considerata conseguita*

Revisione dei criteri di cumulabilità



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

La semplificazione delle modalità di calcolo del risparmio energetico facilitano un passaggio essenziale della procedura prevista per l'accesso al beneficio

RIDUZIONE DELL'IRES



Commi da 436 a 444

Per il 2025, le società di capitali potranno beneficiare della cd IRES premiale ovvero dell'IRES ridotta al 20% (rispetto all'aliquota ordinaria del 24%) alle seguenti condizioni:


- *L'80% degli utili realizzati 2024 è accantonato a riserva;*
- *Almeno il 30% dei suddetti utili accantonati e comunque non inferiore al 24% degli utili realizzati nel 2023 è destinato a investimenti in beni materiali e immateriali 4,0, nonché in beni oggetto del credito d'imposta transizione 5.0*
- *Gli investimenti, di ammontare non inferiore a 20 mila euro, devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 31 ottobre 2026 (termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2024);*
- *Nel 2025 il numero di lavoratori non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente*
- *Devono essere effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato, incrementando l'occupazione di almeno l'1%*
- *Non deve esserci stato ricorso alla cassa integrazione guadagni nel 2024 o nel 2025*



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

La misura riduce la pressione fiscale per le società di capitali che investono nella transizione tecnologica ed energetica e assumono lavoratori stabili. Sarebbe opportuno estendere l'agevolazione anche alle società di persone e imprese individuali che rappresentano il 57% delle imprese italiane

MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 4.0



Commi da 445 a 448

Vengono introdotte modifiche al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0.

In particolare, viene abrogato per il 2025 il credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, ammesso qualora l'investimento sia stato prenotato entro il 31.12.2024, con acconto del 20% e accettazione da parte del venditore, per effettuare poi gli investimenti nel termine «lungo» del 30.06.2025.

Diversamente, per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dall'1.1.2025 al 31.12.2025 (o nel termine del 30.06.2026), viene introdotto un tetto massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro, con necessità di presentare apposite comunicazioni al GSE.

Ai fini dell'utilizzo rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande.



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

La misura limita fortemente gli investimenti in beni immateriali per i quali erano originariamente previsti tempi di realizzo fino al 31 dicembre 2025, o entro il 30.06.2026



Commi da 450 a 454

La percentuale massima di garanzia sulle operazioni per liquidità concesse alle micro, piccole e medie imprese viene ridotta al 50% per tutte le fasce di rating.

L'importo massimo delle operazioni di importo ridotto presentate dai Confidi in riassicurazione viene innalzato da 80.000 euro a 100.000 euro.

Fino al 31/12/2024

| Fascia di rating | Liquidità |
|------------------|-----------|
| 1 | 55% |
| 2 | |
| 3 | 60% |
| 4 | |
| 5 | n.a. |

Dal 1/1/2025 al 31/12/2025

| Fascia di rating | Liquidità |
|------------------|-----------|
| 1 | 50% |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | n.a. |

La riduzione del sostegno pubblico sulle operazioni di liquidità evidenzia una politica di focalizzazione sugli investimenti e favorisce la sinergia tra risorse pubbliche e private dei Confidi accrescendo l'efficienza nell'impiego della dotazione del Fondo. L'innalzamento dell'importo massimo per le operazioni di importo ridotto amplia l'accesso delle micro e piccole imprese alla garanzia dello Stato sulle operazioni di importo più contenuto in riassicurazione attraverso i Confidi.

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI



Commi da 450 a 454

I soggetti che erogano finanziamenti bancari garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI versano al Fondo stesso un premio aggiuntivo a quello eventualmente dovuto sulla singola operazione.

Il premio aggiuntivo è calcolato sulla base dei criteri fissati dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono state richieste e ottenute le garanzie.

Tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati, ulteriori rispetto a quelli applicati sulle operazioni di finanziamento.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

L'applicazione di un premio a carico delle banche potrebbe determinare una ulteriore restrizione di credito per le micro e piccole imprese. Gli effetti della norma ed eventuali criticità potranno essere analizzati più compiutamente a seguito della pubblicazione del decreto di attuazione.

CONTRIBUTI PER I SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLA PROCEDURA PER IL RIVERSAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN R&S



Commi da 458 a 460

Viene riconosciuto un contributo in conto capitale ai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo e che hanno provveduto alla procedura di riversamento spontaneo del credito entro il 31 ottobre 2024.

Il contributo è riconosciuto in misura percentuale al credito riversato secondo le modalità indicate da un decreto del Ministro del Made in Italy di prossima emanazione.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Penalizzate fortemente le imprese del TAC che seguendo una prassi errata hanno usufruito di un credito d'imposta poi annullato con forti margini di incertezza. Si ritrovano ora nella condizione di riversare l'importo sconosciuto con difficoltà finanziarie e penalizzate laddove non avessero provveduto al versamento entro il 31 ottobre 2024.

NUOVA SABATINI




Comma 461

Per assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, la nuova Sabatini è rifinanziata per 400 milioni di euro per l'anno 2025, per 100 milioni di euro per l'anno 2026 e per 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029

| Anno | Rifinanziamento |
|------|---------------------|
| 2025 | 400 milioni di euro |
| 2026 | 100 milioni di euro |
| 2027 | 400 milioni di euro |
| 2028 | 400 milioni di euro |
| 2029 | 400 milioni di euro |

La norma prevede il rifinanziamento di una delle agevolazioni pubbliche di cui le micro e piccole imprese beneficiano maggiormente, anche in ragione dell'ampiezza degli investimenti ammissibili, della semplicità di accesso e della continuità nel tempo del contributo e delle sue regole di funzionamento.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE PER IL MEZZOGIORNO – ZES UNICA



Commi da 485 a 491

Viene esteso al 2025 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 e con un limite di spesa pari a 2,2 miliardi per il 2025.

Specifici obblighi sono previsti a carico degli operatori economici interessati, tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.

Inoltre, gli operatori dovranno inviare una comunicazione integrativa dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, attestando l'effettiva realizzazione degli investimenti.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Il mantenimento della soglia minima di investimento ammesso di 200.000 euro, nei fatti, esclude dalla misura moltissimi investimenti effettuati dalla piccole imprese nel mezzogiorno.

AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DEL TURISMO



Commi da 502 a 508

Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica, anche favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ESG e il turismo sostenibile, con decreto del Ministro del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle regioni, sentite le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi complementari e funzionali a questi.

L'agevolazione è gestita da Invitalia.

Le risorse stanziare ammontano a 110 milioni di euro per l'anno 2025.



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Viene prevista una agevolazione specificamente destinata a sostenere gli investimenti delle imprese operanti nel settore turistico. La norma ed eventuali criticità potranno essere analizzate più compiutamente a seguito della pubblicazione del decreto di attuazione.

LEGGE DI BILANCIO 2025
Legge 30 dicembre 2024, n. 207



TITOLO XIV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
DI REVISIONE DELLA SPESA

CONTROLLI SULLE SOCIETÀ CHE RICEVONO CONTRIBUTI PUBBLICI



Comma 857

Gli organi di controllo, anche monocratico, delle società di capitali, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono fondi pubblici, di entità significativa, dovranno effettuare apposite attività di verifica volte ad accertare che l'utilizzo dei predetti fondi avvenga nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi ed inviare annualmente al MEF una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

Il controllo che andrà esperito solo nel caso i cui i contributi pubblici siano di entità significativa il cui importo sarà stabilito con apposito DPCM



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Scongiurato l'inserimento nei collegi sindacali delle società di capitali, degli enti, degli organismi e delle fondazioni, di rappresentanti del MEF nel caso in cui tali soggetti ricevano contributi pubblici, grazie a modifiche apportate in sede di conversione in Legge

EFFICIENTAMENTO DEL FONDO PER LA PREVENZIONE DELL'USURA




Commi da 864 a 866

Sono rimodulate le percentuali di ripartizione delle risorse del Fondo per la prevenzione dell'usura tra i Confidi e le fondazioni e associazioni: ai Confidi è assegnato il 60% delle risorse e alle fondazioni e associazioni il 40%.

Fino al 31/12/2024

| Soggetto | Assegnazione |
|---------------------------|--------------|
| Confidi | 70% |
| Fondazioni e associazioni | 30% |



Dal 1/1/2025

| Soggetto | Assegnazione |
|---------------------------|--------------|
| Confidi | 60% |
| Fondazioni e associazioni | 40% |



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

Vengono ridotte le risorse destinate alle imprese attraverso i Confidi ed ampliate quelle destinate alle persone fisiche attraverso le fondazioni e associazioni.

EFFICIENTAMENTO DEL FONDO PER LA PREVENZIONE DELL'USURA



Commi da 864 a 866

La garanzia dei Confidi a valere sulle risorse del Fondo per la prevenzione dell'usura è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e fino all'80% delle operazioni finanziarie a favore di imprese a elevato rischio finanziario. Beneficia inoltre della garanzia di ultima istanza dello Stato secondo le modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le risorse sono assegnate ai Confidi a condizione che:

- *essi siano "soggetti garanti autorizzati" a operare con il Fondo di garanzia per le PMI*
- *essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari*
- *la garanzia sia concessa su finanziamenti a medio termine o su operazioni di liquidità, incluso l'incremento di linee di credito a breve termine*
- *le piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario siano individuate mediante una probabilità di default a un anno non inferiore al 3,6%*
- *la garanzia sia concessa anche sulla rinegoziazione del debito o sull'allungamento del finanziamento o sulla sospensione delle rate su operazioni esistenti purché il nuovo finanziamento, se concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione*
- *tali risorse possano essere cumulate con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, dalle Regioni e da altri Enti pubblici e privati.*

La garanzia a prima richiesta con la garanzia di ultima istanza dello Stato, consentendo alle banche di ridurre l'assorbimento patrimoniale sui finanziamenti concessi, può accrescere l'operatività sul Fondo per la prevenzione dell'usura e renderlo complementare al Fondo di garanzia per le PMI, favorendo l'accesso al credito delle imprese con rating peggiori e rendendo più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche.

EFFICIENTAMENTO DEL FONDO PER LA PREVENZIONE DELL'USURA



Commi da 864 a 866

I Confidi possono utilizzare fino al 40% dell'importo del loro fondo antiusura al 31 dicembre dell'anno precedente anche per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario, a condizione che:

- almeno il 20% dell'importo del singolo finanziamento sia concesso a valere su risorse proprie del Confidi, sulle quali quest'ultimo non può richiedere strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche*
- i tassi applicati al finanziamento consentono il mero recupero dei costi e la remunerazione del rischio limitatamente alla sola quota di risorse proprie impiegate dal Confidi.*



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

La disposizione, ampliando le modalità di intervento dei Confidi alla concessione del credito di piccolo importo oltre che alla garanzia, favorisce l'accesso al credito anche delle imprese a elevato rischio finanziario che trovano maggiore difficoltà ad essere finanziate dal sistema bancario nonostante l'intervento della garanzia pubblica.

TAX CREDIT CINEMA



Comma 869

La percentuale del tax credit per le opere cinematografiche e audiovisive pari al 40% rimane invariata ma viene fissata come aliquota massima e non più come aliquota ordinaria, soggetta a restrizioni in base alle risorse disponibili.

Viene cancellato il contributo selettivo per le imprese cinematografiche e audiovisive di nuova costituzione, start-up, microimprese e piccole sale cinematografiche dei Comuni fino a 15.000 abitanti.

Inoltre, dal 2025 gli incentivi per la digitalizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive diventano a regime con una dotazione annua di 3 milioni di euro, destinati a contributi a fondo perduto o finanziamenti agevolati.

Il Ministero della Cultura acquisisce un ruolo più centrale, emettendo i decreti che definiscono i requisiti e le modalità per accedere ai benefici, in sostituzione del precedente Dpcm.



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

La misura penalizza fortemente le piccole imprese del settore